



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 90 DEL 17/10/2017

OGGETTO: Interrogazioni.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Ottobre nella solita sala delle adunanze, in seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri

1) Tambè	Alessandro	9) Flammà	Danila
2) Perri	Clorinda	10) Di Dio	Giovanni
3) Cumia	Salvatore	11) Baglio	Katia
4) Ferrigno	Fabrizio	12) Alessi Batù	Vanessa assente
5) Zuccalà	Calogero	13) Cumia	Kevin
6) Strazzanti	Stella	14) Vetriolo	Giuseppe
7) Patti	Giovanni	15) Ferrigno	Giuseppe assente
8) Strazzante	Michela	16) Crapanzano	Alice Stella assente

Presenti n. 11

Assenti n. 5

Scrutatori: Strazzanti Stella

Tambè Alessandro

Perri Clorinda

Presiede il Presidente Di Dio Giovanni

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Giunta

Dato atto che il numero dei presenti é legale, a termine dell'art. 21 della L.R. 01.09.1993 n. 26, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il vice Presidente: passiamo al quinto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **“interrogazioni”**. Sono le ore 22,34, quindi dedicheremo un'ora a partire da adesso. La prima interrogazione ha ad oggetto **“Interrogazione – sull’approvvigionamento idrico comunale d’acqua potabile e sulle interruzioni continue del servizio idrico”** presentata dal Movimento Cinque Stelle, primo firmatario il consigliere Tambè.

allora Consigliere Cumia: Proporrò un prelievo quanto riguarda il baratto amministrativo perché si deve anche dare la possibilità alle fasce più deboli di poter usufruire di questo regolamento. Quindi dopo le interrogazioni io farò la proposta.

Consigliere Tambè: visto che i temi di questa interrogazione sono stati anche discussi nella mozione precedente io la ritengo anche superata da quello che già abbiamo discusso e approfondito nella mozione, pertanto la ritiro.

Vice Presidente: viene ritirata anche la seconda interrogazione avente ad oggetto: **“Interrogazione sulle condizioni generali del Parco Urbano”**, presentata dal Movimento 5 Stelle che è datata e risale al 26 gennaio 2017.

Si dà atto che rientra in aula il Presidente.

Consigliere Tambè: vorrei però fare una piccola precisazione perché parliamo di interrogazione presentata il 26 gennaio del 2017 e sono decorsi dieci mesi. Rischiamo di non poter trattare atti ispettivi importanti che noi Consiglieri comunali abbiamo presentato il 26 gennaio 2017, ormai datati, nonostante il tema può ripresentarsi e può essere ricorrente, la ritiro.

Presidente: passiamo alla terza interrogazione avente ad oggetto: **“Interrogazione sulla modalità di riparazione buche strade urbane”**, presentata dal Movimento 5 Stelle.

Consigliere Tambè: l'interrogazione ormai è datata e risale al 26 gennaio 2017 e sono in dubbio se ritirarla o meno. Scusate ma ne è passata di acqua sotto i ponti da quel giorno. Trattandosi di un'interrogazione che ha avuto anche una risposta scritta, visto l'argomento che andava a sindacare sulle modalità precarie con cui venivano tappate le buche o come dire predisposti gli interventi di manutenzione sulle buche in quella fase storica, preferisco ritirarla perché la situazione è cambiata. Si può poi eventualmente presentare altro atto ispettivo su altre fattispecie simili.

Vice Presidente: mi permetto di sollevare una questione che mi ha appena fatto notare la collega Flammà relativamente all'interrogazione che ha presentato in data il 31 gennaio e che riguardava i depuratori e non è scritta qui nell'elenco né inserita negli atti, quindi io richiamo la segreteria a maggiore attenzione perché a quanto ho capito è anche la terza volta che si verifica questa situazione. Purtroppo non la possiamo trattare perché non è inserita nell'elenco e non è contenuta nemmeno nel fascicolo. Saremo più vigili per la prossima volta.

Passiamo alla quarta interrogazione avente ad oggetto: **“Interrogazione sulle cause che hanno determinato il dissesto”**.

primo firmatario è il Consigliere Ferrigno Giuseppe che non è presente, il secondo firmatario è il Consigliere Zuccalà che non è presente, il terzo firmatario è il collega Cumia Salvatore.

Consigliere Cumia Salvatore: Dà lettura dell'interrogazione , allegata al verbale.

Il Presidente del Consiglio, prego signor Sindaco.

Il Sindaco: per quanto riguarda l'interrogazione sicuramente è interessante e dà lettura della risposta scritta, prot. N. 1419 del 29/05/2017 e della relazione prot AA.GG. n. 255 del 27/04/2017, che si allegano.

Sappiamo nel 2017 che sicuramente la situazione è drammatica, siamo stati circa un paio di settimane fa ad un incontro urgente all'ANCI Sicilia e c'era il Sindaco di Favara , il Sindaco di Porto Empedocle e altri sindaci e si è constatato che i trasferimenti si ridurranno notevolmente,

mentre i Comuni sotto i 5000 abitanti mantengono sempre lo stesso stanziamento. Secondo me due errore commise il commissario straordinario, uno era quello che il dissesto andava dichiarato nel 2015, ma è arrivato troppo tardi, il 23 dicembre, e quindi non ha avuto il tempo di rendersi conto, l'altro errore che ha commesso è che nelle deliberazioni che riguardavano le entrate doveva attenersi a quello che dice il TUEL e cioè applicare le aliquote a partire dall'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, se avesse messo quella dicitura, anziché mettere dall'anno x, probabilmente avrebbe fatto pure del bene al nostro ente perché alcune situazioni non ci troveremmo a doverle gestire noi, come il ritardato dissesto sfiorato da due anni e anche quello delle tasse. Penso che dalla relazione esaustiva si comprendono le cause del dissesto.

Il Consigliere Cumia: grazie Presidente io sarò breve anche per non sottrarre tempo alle altre interrogazioni. La risposta del Sindaco è lunghissima, però diciamo che pur nella sua vastità e ampiezza, per certi aspetti non mi ritengo assolutamente soddisfatto e spiego anche il perché brevemente. Perché ad esempio si chiedevano quali sono stati i criteri anche che hanno indotto l'Amministrazione e qualche componente Consigliere della maggioranza a recarsi a Roma. Il sindaco ha risposto sono stati presenti a proprie spese. Dico che questo criterio è un criterio personale in quanto c'è la legge regionale 23/12/2000 n. 30 che all'articolo 21 recita espressamente "gli amministratori che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo del Comune dove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del Capo dell'Amministrazione nel caso di componente di organo esecutivo, ovvero del Presidente del Consiglio nel caso di Consiglieri...". Allora lei non li ha autorizzati, non c'è solo una questione di chi ha pagato le spese o meno ma c'è un discorso anche di rappresentanza. Se sono stati presenti personalmente non viene rispettato il principio a cui mira la legge, in quanto la delegazione di avere dei rappresentanti di organi esecutivi o organi elettivi del Consiglio doveva essere quando invitato il Presidente del Consiglio, cosa che non è avvenuta e questo è uno dei motivi per cui non mi ritengo soddisfatto. L'interrogazione doveva avere una risposta politica e ad esempio non viene detto chiaramente quando il ragioniere capo allora inviava delle note, mi riferisco a quelle del 22 ottobre 2014 e del 16 gennaio 2015. Di chi sono le responsabilità politiche anche di una mancata scelta del dissesto? Questo è un altro dei motivi per cui non mi ritengo soddisfatto, l'altro aspetto che un po' lascia perplessi è che noi abbiamo interrogato l'amministrazione per il tramite del Sindaco e con la risposta si è allargato a tutta una serie di tecnicismi, per carità dati corretti. Per quanto riguarda i dati tecnici che sono stati forniti dall'Amministrazione, per carità sono dati di cui prendiamo atto ma prendiamo in considerazione anche alcune risposte che non sono state date. Si continua a nascondere qualcosa sotto gli aspetti delle responsabilità perché non si dice chiaramente, non è una risposta chiara perché è una risposta che dice e non dice, grazie Presidente.

Il Sindaco: non si nasconde assolutamente nulla e lei lo sa bene, le considerazioni politiche sulle cause del dissesto io penso che ognuno di noi debba farle proprie e nella risposta ho voluto sottolineare gli aspetti tecnici proprio perché in quegli aspetti stanno tutte le considerazioni politiche di questo mondo. Penso che anche i nostri concittadini da casa, se magari non hanno compreso tutti i tecnicismi, hanno compreso l'aspetto politico delle cause del dissesto. Queste vicende le avrete vissute personalmente, quindi dico più di interrogare me sulle cause politiche penso che devono essere altri e dare risposte politiche sulle causa del dissesto, grazie.

Il Presidente del Consiglio: grazie a lei signor Sindaco. Abbiamo ancora 5 minuti per poter trattare l'interrogazione avente ad oggetto: **"Interrogazione sulla procedura operativa attuata per il rilevamento delle infrazioni al codice della strada tramite l'utilizzo di dispositivi o apparecchiature elettroniche nel tratto di strada rettilineo in contrada Sitica (Ex S.P. 12)"**, prima firmataria la Consigliera Katia Baglio.

Consigliera Katia Baglio: dà lettura dell'interrogazione, allegata.

Il Sindaco: dà lettura della risposta scritta che si allega.

Questo è quello che relaziona la Comandante della Polizia Municipale, io volevo ribadire però

questi due aspetti che sono importanti, quello del limite di velocità che alla fine ha prodotto un risultato e che sono stati elevati numerosi verbali in quella strada, che sono all'incirca mille e cento verbali.

La Consigliera Baglio: la risposta in sé è complessa quindi io fatico ad andare dietro anche perché non ho avuto prima la possibilità di leggerla e comunque di valutarla. Gradirei comunque di avere copia della risposta in modo tale da essere messi anche nelle condizioni di poter controbattere a quello che mi è stato detto. Non contesto il fine del controllo del territorio e del controllo della circolazione stradale, per carità utilissimo, l'unica cosa in dubbio era se questi strumenti potessero essere utilizzati in quel tipo di strada. Ripeto, ho capito a grandi linee la risposta ma mi riservo poi magari di ripresentarla e di riparlare in seguito avendo la possibilità di leggerla bene, grazie.

Dopo l'interrogazione, interviene il Consigliere *Cumia Salvatore* e dice: voglio fare una proposta di prelievo del punto 11 avente ad oggetto **“Regolamento per il baratto amministrativo e servizio di cittadinanza attiva”**, che tutela le fasce più deboli ed è una priorità.

Il Consigliere Patti: sono anche io favorevole al prelievo e voglio precisare che sono firmatario anche del regolamento insieme alla collega Strazzante, quindi penso che sia anche una priorità perché favorisce le persone più deboli.

Consigliere Tambè: io normalmente non sono mai per i prelievi ma visto che già ne è stato fatto uno che andava nella direzione che ci prefiggiamo come Consiglio comunale, quindi di favorire accelerare, migliorare ed efficientare la macchina amministrativa per favorire i cittadini. A questo punto mi pare anche giusto e opportuno e condivido questa idea di prelievo. È chiaro che si tratta di un aspetto delicatissimo che merita di essere approfondito con la giusta attenzione esprimo il mio voto favorevole in merito

Il Consigliere Ferrigno F.: a nome del PD diamo parere favorevole al prelievo, è una questione di coerenza senza volerla giustificare più di tanto perché poco fa abbiamo votato favorevolmente un prelievo e adesso stiamo votando favorevolmente al prelievo per una questione solo di coerenza, poi nel merito entreremo.

Consigliera Perri: io non posso far altro che ovviamente votare in maniera positiva e favorevole al prelievo anche perché sono la prima firmataria, quindi non posso fare altro grazie.

Ringrazio il collega Cumia che ha proposto il prelievo anche perché mi fa piacere visto che la volta scorsa, quando l'abbiamo trattato in Consiglio comunale, non mi era sembrato molto convinto ed entusiasta di questo Regolamento.

Il Presidente mette ai voti la proposta di prelievo del punto 11 avente ad oggetto **“Regolamento per il baratto amministrativo e servizio di cittadinanza attiva”**, che viene approvata con 10 voti favorevoli 1 contrario (Di Dio).

il Presidente: il mio voto è contrario perché ritengo che sia completamente inutile continuare a lavorare con i prelievi dal momento che i punti all'ordine del giorno vengono concordati in una conferenza dei capigruppo per cui, a meno che non ci siano sconvolgimenti vari, la normalità vuole che tutti i punti all'ordine del giorno vengono evasi, non credo che cambi qualcosa se venga trattato alle dieci di sera piuttosto che a mezzanotte o all'una.

Il Consigliere Cumia: su l'esito della votazione, una breve considerazione su quello che è stato detto anche riguardo al mio intervento, alla mia persona. Premetto che assolutamente come componente dell'opposizione non facciamo due pesi e due misure, questo per chiarire le idee a qualcuno, l'abbiamo detto poco fa dopo le interrogazioni. Io personalmente ero favorevole a votare anche quel prelievo perché ritenevo che fosse importante per quanto riguarda un diritto dei cittadini a compensare i propri debiti con i crediti, poi ritengo che questo sia un provvedimento importantissimo perché tutela le fasce più deboli della popolazione e l'avevo preannunciato. È che tutti i punti vengono concordati in Conferenza dei Capigruppo però, mi perdoni, i regolamenti sono

sempre alla fine e quindi dopo le mozioni e le interrogazioni e dopo qualche altro punto. Da qui nasce la necessità di dare la priorità a un provvedimento che mira a tutelare il ceto debole attraverso il baratto amministrativo. Alla collega Perri voglio ricordare che io non sono stato mai contrario a questo baratto amministrativo, le ho fatto anche i complimenti in una seduta perché aveva presentato questa proposta. È capitato solamente che in una seduta vi sono state delle osservazioni tecniche e si era deciso che il regolamento doveva andare in Commissione, correggetemi se sbaglio, per essere filtrato meglio, cosa che abbiamo fatto. In Commissione mi sono espresso assolutamente favorevole per quanto riguarda questo baratto amministrativo, le ricordo anche che il filtro fatto dalla Commissione riguardava l'articolo 20 che non era assolutamente opera sua ma era una modifica introdotta se non erro dalla prima Commissione, di posticipare gli effetti del regolamento alla fine del dissesto. Assieme al collega Tambè e al collega Giuseppe Ferrigno in una Commissione abbiamo deciso, dopo aver sentito il revisore, di cassare questo articolo perché era contraddittorio e illogico in quanto non si possono subordinare gli effetti di un atto che alla fine del dissesto e quindi fra cinque anni, se tutto va bene. Ci esprimeremo nel merito per dare il nostro contributo e poter dare finalmente uno strumento ai ceti più deboli della popolazione.

Consigliera Flammà: volevo ringraziare il collega Cumia che ha proposto il prelievo e che in qualche Consiglio precedente ha votato contro a questo baratto amministrativo e glielo posso dire con certezza, perché quella volta io le ho fatto ricordare che lei aveva votato contrario ad un suo atto da lei proprio firmato e sottoscritto quindi volevo evidenziare ancora una volta la sua incoerenza, grazie.

Consigliere Perri: non volevo creare assolutamente una polemica, volevo semplicemente ringraziare il mio collega Cumia. Ringrazio i colleghi della minoranza che erano presenti nella seconda Commissione, perché nemmeno io ero d'accordo a quell'articolo 20 l'avevo anche detto nel precedente Consiglio e quindi vorrei ringraziarli di averlo cassato.

Consigliere Cumia S.: in quella seduta richiamo il verbale n. 46 del 26 maggio 2017 e intervengo leggendo che il Consigliere Cumia Salvatore ribadisce il suo concetto: ritirare il punto perché manca il parere del revisore, la trasmissione alla seconda Commissione e vi è anche il parere contrario del responsabile del servizio finanziario. C'era una motivazione valida, vi era un parere contrario, vi era l'articolo 20 che, l'ho spiegato poco fa, era contrastante con la logica del provvedimento stesso, è una cosa assurda nel diritto amministrativo, era illegittimo quindi non si poteva votare un atto con un articolo illegittimo che abbiamo soppresso solamente in Commissione. Correggetemi se sbaglio ma che doveva fare uno, votare un atto illegittimo?

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Di Dio Giovanni

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Tambè Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Giunta Anna

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

Ufficio del Sindaco

Prot. Gab. _____
del _____

Li, _____

Al Capo del 5° Settore
Arch. F. Costa

Al Capo del 4° Settore
Geom. G. Zuccalà

Loro Sedi

Oggetto: locali ex Amandes di c/da Grazia da destinare a sede UOS 11,09 – U.I.A. di Barrafranca.

A seguito dell'incontro tenutosi il 13 u.s. presso questo Ufficio, per discutere del rilascio dei locali di cui all'oggetto, al fine di scongiurare la chiusura degli uffici U.I.A. di Barrafranca, così come comunicato dall'Ispettorato dell'Agricoltura di Enna con nota prot. int. n. 10844 del 10/11/2017, qui allegata in copia, con la presente, invito le SS.VV. a raccordarsi tra di loro per avviare le operazioni di rilascio dei locali.

Faccio presente che, con nota ns. prot. gen. n. 12296 del 13/11/2017, anch'essa qui allegata in copia, è stata convocata una riunione con il Dott. Nasello, che si terrà presso questo Ufficio, il 20 p.v. alle ore 10.00, per redigere il verbale di consegna dei locali.

Distinti saluti.

Il Sindaco
Prof. F. Accardi

Presidente
del 07/04/17
Pohl

ALL'ILL.MO SIG PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ALL'ILL.MO SIG. SINDACO

O G G E T T O : INTERROGAZIONE

VISTA la nota prot. n. 0185833 del 31/10/2016 con cui il Ministero dell'Interno ha sollevato ben 48 rilievi sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvata con deliberazione consiliare n. 42 del 04/10/2016, che appare sostanzialmente come una sonora bocciatura di detto piano, assegnando il termine di gg. 60 per fornire i chiarimenti in merito;

VISTA la successiva nota prot. n. 0023986 del 27/02/2017 con cui lo stesso Ministero, nel ribadire tutte le prescrizioni di cui alla precedente nota, ne ha dettato altre 18, assegnando il termine di gg. 15 per fornire chiarimenti ed documenti richiesti;

TENUTO CONTO che, ad oggi, non risulta che l'amministrazione comunale ed il Responsabile del Settore Finanziario abbiano adempiuto a tali prescrizioni ed abbiano adottato gli atti ed i provvedimenti amministrativi richiesti dal Ministero dell'Interno e dettagliatamente indicati nelle due menzionate note ministeriali;

VISTA la determinazione n. 47 del capo del Settore Finanziario con cui è stata impegnata la somma di euro 1.000 per acquisto biglietti aerei e rimborso spese di pernottamento e soggiorno per l'incontro del 27/03/2017 fissato a Roma presso il Ministero dell'interno per chiarire la problematica relativa all'aumento retroattivo dei tributi locali a partire dall'anno 2014; da detta determinazione non risulta da chi sia stata formata la delegazione comunale che si è recata a Roma il 27 marzo scorso e quali siano i criteri utilizzati per formare tale delegazione e, soprattutto, quali siano i provvedimenti autorizzativi in considerazione del fatto che gli oneri finanziari sono stati posti a carico della collettività;

VISTO l'art. 21 della L.R. 23/12/2000, n. 30, secondo cui "**Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso di**

consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute...”;

CONSIDERATO che l'intera Città si attende, una volta per tutte, risposte chiare, precise e certe circa l'individuazione della cause del dissesto finanziario, delle connesse responsabilità degli organi politici e dell'apparato burocratico, nonché in ordine alla tempistica ed alle soluzioni per fuoriuscire dal disastro finanziario, dopo l'incontestabile fallimento della c.d. "giunta di scopo" ed il rientro, come il figliuol prodigo, della nuova giunta politica, che poi tanto nuova non è.

Per le su indicate ragioni,

SI CHIEDE AL SINDACO, NONCHE' ASSESSORE AL BILANCIO

- di conoscere quali sono state le cause che hanno determinato la dichiarazione dissesto finanziario ed a chi siano da attribuire le relative responsabilità amministrativo-contabili;
- di capire se il dissesto finanziario fosse stato dichiarato quando lo propose l'allora capo settore, rag. Antonio Zuccalà, in data 22 ottobre 2014 e lo reiterò rispettivamente con nota prot. n. 13 del 02/01/2015 e con relazione n. 12 del 16/01/2015, il nostro Comune si troverebbe oggi ad avere i medesimi gravi ed problemi insormontabili finanziari che lo affliggono oppure avrebbe potuto prospettare e raggiungere il riequilibrio entro il secondo esercizio finanziario e cioè entro l'anno 2015;
- di conoscere se la tardiva dichiarazione di dissesto finanziario abbia comportato danni per il nostro Ente e, in caso affermativo, a chi sia addebitabile tale tardiva dichiarazione, specificando se, già al momento delle diverse proposte di dichiarazione di dissesto finanziario dell'allora capo settore affari finanziari, rag. A. Zuccalà, detta dichiarazione di dissesto fosse un atto dovuto e l'unica via percorribile per sanare i conti;
- di capire come, quando ed attraverso quali atti, azioni o provvedimenti amministrativi ella e la sua nuova giunta politica, che poi tanto nuova non è, dopo il fallimento di quella di scopo, intendano fuoriuscire dal dissesto finanziario senza vessare ulteriormente i nostri concittadini e soprattutto secondo quale tempistica;
- di conoscere i nominativi della delegazione comunale che ha partecipato all'incontro del 27.03.2017 a Roma presso il Ministero dell'Interno, indicando i criteri utilizzati per formare tale delegazione ed i relativi provvedimenti autorizzativi da parte degli organi di appartenenza e comunicando, altresì, l'esito di tale incontro

a tutto il Consiglio Comunale ed all'intera Città attesa l'importanza delle problematiche finanziarie relative all'aumento retroattivo dei tributi locali a partire dall'anno 2014, aumento che sarebbe, in ogni caso, palesemente illegittimo e assai vessatorio per tutti i nostri concittadini.

Si chiede che la presente interrogazione sia inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale e che alla stessa sia data risposta orale ed scritta.

Barrafranca, 07/04/2017

I sottoscritti Consiglieri Comunali


Francesco Giuseppe
Giuseppe Faccolo
Solinda Amine



COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

Protocollo n° 0006529 del 16/06/2017



Al Sindaco
Prof. Fabio Accardi

All'Assessore al ramo

al Presidente del Consiglio
Dr. Giovanni Di Dio

BARRAFRANCA, 16.06.2017

Oggetto: Interrogazione sulla procedura operativa attuata per il rilevamento delle infrazioni al C.d.S tramite l'utilizzo di dispositivi o apparecchiature elettroniche nel tratto di strada rettilineo in c/da Sitica (Ex S.P. 12).

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO CHE

- la regola generale vuole che, **in città**, tutte le violazioni del codice della strada, ivi compreso l'eccesso di velocità, debbano essere **contestate immediatamente** all'automobilista;
- nelle **strade a scorrimento** che attraversano le città, dove sia l'inseguimento del trasgressore che il suo arresto repentino potrebbe essere pericoloso, non è necessario fermare l'automobilista nell'immediatezza. In tali casi la contestazione può essere **differita** a condizione che:
 - si tratti di strade urbane di scorrimento che, secondo la definizione del codice della strada, sono quelle strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate;
 - ci sia un decreto del Prefetto che individui la strada urbana di scorrimento su cui è possibile installare l'autovelox. La strada deve però avere i requisiti di cui al punto precedente;
- anche la Suprema Corte con ordinanza n. 5532/17 del 6.03.2017, ha statuito che le multe con

autovelox possono essere elevate usando tale strumento elettronico solo nelle strade urbane a scorrimento, secondo la definizione contenuta all'art. 2 del codice della strada;

- il Garante della Privacy con provvedimento dell'8 Aprile 2010, pubblicato sulla G.U. n. 99, del 29.4.2010, ha stabilito l'obbligo di rendere noto agli utenti della strada la circostanza di utilizzo di impianti elettronici di rilevamento delle infrazioni, esentando da tale informativa, solo i casi che sono già noti agli interessati per effetto degli avvisi di cui alla disciplina di settore in tema di circolazione (Zona a traffico limitato);

- l'obbligo di fornire tale informativa deve ritenersi soddisfatto anche quando il titolare del trattamento, pur mancando una previsione normativa che obblighi specificamente a segnalare la previsione automatica, lo renda noto comunque, utilizzando avvisi analoghi a quelli previsti nel codice della strada;

CONSIDERATO CHE

- questo gruppo consiliare ha appreso da numerosi cittadini che nei mesi di Marzo e Aprile sono state loro contestate violazioni del codice della strada:

- ex art. 142 del codice della strada (superamento del limite di velocità), mediante contestazione differita ai sensi dell'art. 201 della medesima normativa, sebbene il tratto di strada in questione non presenti i requisiti previsti dal codice della strada per le strade urbane a scorrimento;
- ex art. 80 e 193 del codice della strada (revisione, obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile), in assenza di segnalazioni degli strumenti di rilevazione;

- considerato che l'applicazione di procedure non corrette potrebbe comportare un aumento del contenzioso dell'Ente, con probabilità di soccombenza e condanna alle spese legali;


INTERROGANO

il sig. Sindaco e l'Assessore al ramo affinché riferiscano in Consiglio Comunale:

- sulle procedure utilizzate dal Comando di Polizia Municipale per il rilevamento delle superiori infrazioni.

Si chiede risposta scritta e orale. Attesa l'importanza della stessa, si chiede altresì, che la presente interrogazione sia inserita all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

I Consiglieri Comunali Interroganti


Katia Barco (KATIA BARCO)
Alice Crapanzano (ALICE CRAPANZANO)
Alessandro Tambi (ALESSANDRO TAMBÌ)



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

Ufficio del Sindaco

Prot. Gab. n. 1419
del 23/05/2017

Li, _____

Oggetto: risposta ad interrogazione del 07.04.2017 avente per oggetto "Cause che hanno determinato il dissesto finanziario e responsabilità amministrativo contabili".

In riferimento all'interrogazione in oggetto sulle cause che hanno prodotto il dissesto finanziario di questo Comune si allega la relazione, prot. n. 255 del 27.04.2017, del Capo I settore Affari Generali e Finanziari a firma congiunta del Segretari Generale di questo Ente, avente per oggetto: "Risposta all'interrogazione presentata nella seduta consiliare del 07.04.2017".

Per quanto si fa riferimento alle note dell'allora Capo del II settore Servizi Finanziari, il quale con proprie note propone alla Giunta Comunale di avviare la procedura di dissesto e lo schema di deliberazione di stato di dissesto finanziario all'approvazione del Consiglio Comunale. Si fa presente che, o la dichiarazione del dissesto finanziario o la procedura di riequilibrio pluriennale, approvate tempestivamente, allorquando ve ne siano gli estremi, sicuramente facilitano il risanamento dell'Ente in tempi più rapidi favorendo una più rapida ripresa della finanza Comunale.

In riferimento alla tardiva Dichiarazione di Dissesto finanziario e cioè dopo il secondo esercizio finanziario rispetto all'ultimo bilancio approvato (esercizio finanziario 2013) si precisa che questo rappresenta un caso unico in quanto la dichiarazione di Dissesto, avvenuta il 19.01.2016 con deliberazione del Commissario Straordinario nominato dopo la mozione di sfiducia al Sindaco avv. Lupo avvenuta il 23.11.2015, doveva avvenire entro il 31.12.2015 ma le vicissitudini politiche ed amministrative di allora, che noi tutti ben conosciamo, non lo hanno consentito. Tutto ciò ha reso più grave la situazione finanziaria del Nostro Ente.

Per quanto riguarda le azioni amministrative della Giunta e alla predisposizione degli atti e dell'Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da parte del Settore competente si fa presente che, alla luce del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 che da la possibilità anche ai Comuni con meno di 20000 abitanti, a particolari condizioni, di riequilibrare in 5 anni anziché 2, si sta lavorando alla predisposizione della nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato così come prevede la nuova norma.



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

infine, la delegazione comunale che in data 27.03.2017 si è recata a Roma presso il Ministero degli Interni era composta dal Sindaco, Vicesindaco, Segretario Comunale e Responsabile Affari Finanziari, altri presenti all'incontro con il Dirigente del Ministero degli Interni erano presenti, a titolo personale e partecipavano a proprie spese alla missione.




Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

I SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Barrafranca, _____

Al Sig. Sindaco
Sede



Oggetto: Risposta all'interrogazione presentata nella seduta consiliare del 07/04/2017.

In riferimento e riscontro alla Sua richiesta Prot. Gab. n. 1035 del 12/04/2017, si relaziona quanto segue:

Premesso che le cause che hanno portato l'Ente alla dichiarazione di dissesto sono state esplicitate chiaramente nella deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016 e nell'allegata relazione del Revisore dei Conti, ad ogni buon fine, di seguito si richiamano i fatti e gli atti che, nel corso degli anni, hanno condotto il Comune di Barrafranca, prima, ad una situazione di deficitarietà strutturale e, successivamente, al dissesto finanziario.

Le cause del dissesto cominciano ad evidenziarsi già con la deliberazione **n. 62 del 17/07/2009** della Corte dei Conti, la quale, presa visione del **rendiconto dell'anno 2007**, faceva emergere alcune "anomalie e disfunzioni che incidevano negativamente sugli equilibri di bilancio, non consentendo all'Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali di finanza pubblica, quali il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2007, dovuto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.

Nella circostanza, la Corte faceva rilevare che lo sfioramento del patto di stabilità era anche una conseguenza dell'incapacità dell'Ente di individuare possibili alternative per il finanziamento dei suddetti debiti fuori bilancio, in quanto non era "stata presa in concreta considerazione la possibilità di incrementare le entrate proprie e di ridurre le spese comprimibili".

Con **Deliberazione n. 63 del 12/05/2011**, la Corte dei Conti, relativamente al **rendiconto dell'anno 2009**, rilevava ancora una volta "l'elevato ammontare di debiti fuori bilancio, ... consistente in obbligazione pecuniaria riferibile all'Ente, assunta in violazione delle norme che disciplinano gli impegni di spesa".

Relativamente al **Conto di bilancio 2010**, con **Deliberazione n. 155 del 24/05/2012**, la Corte dei Conti rilevava la permanenza di varie criticità, tra cui: "... la presenza di anticipazioni di cassa inestinte al termine dell'esercizio 2010 e la riproposizione della medesima problematica anche nell'esercizio 2011; ... la presenza di consistenti debiti fuori bilancio, ... l'imputazione alle partite di giro (alla voce "altre per servizi c/terzi) di somme molto consistenti non pertinenti con possibili refluenze sul calcolo del saldo finanziario ai fini del rispetto del patto di stabilità interno; ... la mancata adozione di misure correttive a seguito delle deliberazioni di questa sezione nn. 333/2010 e 63/2011...".

La Corte dei Conti, inoltre, confermava la presenza delle criticità oggetto di rilievo, osservando che "una gestione di competenza condotta con il costante utilizzo di anticipazione di cassa è indice di una scarsa capacità di programmazione degli impegni di spesa che non trovano adeguata copertura nelle entrate. La stessa Corte sottolineava che "riguardo ai debiti fuori bilancio, il permanere di tale situazione nell'ultimo triennio è incompatibile con il principio di



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

universalità del bilancio.Tale criticità si riconnette anche alla contabilizzazione alle partite di giro di pagamenti non pertinenti.....L'allocazione tra le partite di giro di poste contabili che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio costituisce una grave irregolarità contabile perché non consente una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione e potrebbe comportare una elusione del rispetto del patto di stabilità, atteso che le partite di giro non sono computate dal legislatore ai fini del calcolo dei saldi."

Con **Deliberazione n. 186 del 23/05/2013**, la Corte dei Conti si esprimeva, relativamente al **Conto di bilancio anno 2011 e al bilancio di previsione anno 2012**, rilevando, in merito al rendiconto, diverse criticità sulla gestione dei residui, evidenziando, ancora una volta, il "ricorso ininterrotto ad anticipazione di tesoreria, inestinta a fine esercizio..., ... l'assenza di accantonamenti per far fronte ai minori trasferimenti..., ...il consistente ammontare di debiti fuori bilancio, ... e la non corretta imputazione all'interno della voce "altre per servizi c/terzi" di talune tipologie di spesa non in linea con il principio di tassatività richiamato dal principio contabile n. 2 punto 25..." e concludeva, evidenziando la "condizione di ente strutturalmente deficitario per l'esercizio 2011, ai sensi dell'art. 242 del TUEL".

Quindi, già **nel Bilancio di previsione 2012** veniva cristallizzata la precarietà ormai cronica della situazione finanziaria dell'Ente, evidenziando che "dalla relazione dell'Organo di revisione emerge la presenza, in fase previsionale, di un elevatissimo disavanzo di parte corrente (-1.511.460,35) coperto con l'utilizzo, oltre con le entrate di carattere straordinario, dell'avanzo di amministrazione per un importo indicato nella misura di € 1.386.460,35". Parimenti, la stessa Corte, richiamando l'art. 162, comma 6 del TUEL che prevede la necessità di garantire "l'equilibrio di parte corrente inteso quale saldo positivo..." rappresentava che "un saldo negativo evidenzia, viceversa, che l'Ente impiega per l'ordinario funzionamento risorse maggiori di quelle accertate per detta finalità e che dunque è costretto, per finanziarle, a ricorrere a entrate in conto capitale, entrate straordinarie oppure all'avanzo di amministrazione" che, nel tempo, conducono alla "conseguente compromissione degli equilibri di bilancio dell'Ente".

Con la medesima deliberazione, la Corte, sempre **relativamente al Bilancio di previsione 2012**, evidenziava "l'inattendibilità delle previsioni di spesa e la rilevazione di un disavanzo di parte corrente coperto con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ed altre entrate di carattere straordinario... e "il mancato rispetto, in sede previsionale, degli obiettivi posti dal Patto di Stabilità interno", affermando che "...l'approvazione di un bilancio, seppur pluriennale, con previsioni di entrata e di spesa non coerenti con gli obiettivi del Patto costituisce un'irregolarità contabile finanziaria cui l'ente è tenuto a porre tempestivamente rimedio".

Infine, concludeva con la seguente asserzione: "Dalle considerazioni sopra riportate emerge in maniera inequivocabile che la situazione finanziaria del Comune di Barrafranca presenta evidenti squilibri strutturali di bilancio suscettibili di provocare il dissesto. Si richiede pertanto che l'ente proceda, senza ulteriore indugio, ad adottare i provvedimenti necessari a rimuovere le criticità riscontrate e ripristinare gli equilibri di bilancio".

Con **Deliberazione n. 119 del 18/07/2014**, la Corte dei Conti concludeva con la seguente asserzione: "La presenza, protrattasi per più esercizi finanziari e già rilevata e stigmatizzata in precedenti occasioni...di fattori di squilibrio finanziario di tipo strutturale induce a ritenere che questi abbiano assunto il carattere di cronicità e che le misure fin qui previste, oppure adottate, non siano, allo stato, sufficienti a superare compiutamente le criticità rilevate".



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

La Corte dei Conti, ribadendo le consuete criticità (ricorso frequente e rilevante alle anticipazioni di tesoreria, mancato rispetto del patto di stabilità, situazione debitoria...), invitava l'ente, ancora una volta, a porre in essere **“gli interventi idonei per addivenire al superamento delle segnalate situazioni di squilibrio”**.

Del resto anche il Collegio dei Revisori del Comune di Barrafranca, già nel parere al conto consuntivo 2011, rilevava diverse irregolarità e invitava a **“vincolare parte dell'avanzo per la copertura dell'anticipazione di cassa a valere sul Fondo per le autonomie per euro 600.000,00”** e ribadiva lo stesso invito anche nel parere sul conto di bilancio 2012, ove si legge: **“...si propone di vincolare il seppure esiguo avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione”**.

Anche con il parere sul consuntivo 2013, il Collegio dei Revisori, evidenziando **“gravi irregolarità contabili e finanziarie e inadempienze già segnalate al Consiglio e non sanate...”** esprimeva **“parere sfavorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2013”** e, verificata la situazione finanziaria dell'Ente, proponeva **“di accedere alla procedura di riequilibrio pluriennale disciplinata dai nuovi articoli 243 bis, ter e quater del TUEL”**.

Con **Deliberazione n. 192 del 12/05/2015**, la Corte dei Conti evidenziava che **“l'Ente, avendo anche per il 2013 la caratteristica della deficitarietà strutturale, è tenuto anche all'applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 243 del TUEL...”** e concludeva, affermando che **“tale situazione, unita all'accertata condizione di ente strutturalmente deficitario ex art. 242 e seguenti del TUEL, rende improcrastinabile l'adozione da parte dei competenti organi comunali, dei provvedimenti previsti dagli artt. 243 bis e seguenti ovvero dagli artt. 244 e seguenti del TUEL”**.

Quindi, con **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell' 11/6/2015**, questo Comune ha avviato la procedura del riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis e segg. D. Lgs 267/2000, introdotti dal D. L. 174/2012, convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012.

Presupposto fondamentale per l'attivazione del piano di riequilibrio era la necessità di incrementare le entrate proprie, come esplicitamente richiesto più volte dalla Corte dei Conti. A tal proposito, la G.C. con **Deliberazione n. 65 del 20/7/2015**, ha proposto al Consiglio Comunale l'aumento delle aliquote IMU e TASI e l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF. L'aumento delle aliquote IMU e TASI, regolarmente iscritto all'o.d.g. del C. C. nelle sedute del 29 e 30 luglio e poi del 2 e 3 settembre, non è stato approvato dal Consiglio Comunale che, con **deliberazione n. 50 del 3/9/2015** ha approvato, addirittura, degli emendamenti che riducevano le entrate tributarie, vanificando la leva fiscale che costituiva, quale fondamentale misura correttiva, la base del piano di riequilibrio.

Analogamente, la proposta di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata bocciata dal Consiglio Comunale, con **deliberazione n. 57 del 23/9/2015**.

Indi, la G. C., insistendo nella volontà di portare avanti il piano di riequilibrio, ha riproposto l'aumento delle aliquote IMU e TASI e l'istituzione dell'addizionale IRPEF, presupposti fondamentali della **Deliberazione n. 77 del 08/09/2015**, con la quale ha sottoposto al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Ancora una volta, il Consiglio Comunale, con **Deliberazione n. 56 del 23/9/2015**, ha bocciato definitivamente l'aumento delle aliquote IMU e TASI e, infine, con **Deliberazione n. 59 del 23/09/2015**, non ha approvato e ha restituito all'Amministrazione il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis e segg. del TUEL.



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22/11/2015, è stata approvata la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, Avv. Salvatore Lupo e, conseguentemente, con D. P. n. 578/Serv.1/S.G. del 16/12/2015, è stato nominato, quale Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Barrafranca, in sostituzione degli Organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile, il Dott. Pio Guida che si è insediato in data 23/12/2015.

Durante il suo mandato, il Commissario Guida, con Deliberazione n. 3 del 19/01/2016 ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Barrafranca, atteso che l'ultimo bilancio approvato era quello relativo all'esercizio finanziario anno 2013. e, conseguentemente, ha adottato, tra gli altri, i seguenti atti, che assumono particolare rilievo nella gestione della situazione finanziaria dell'ente:

1. Deliberazione n. 27 del 09/02/2016, avente ad oggetto: "Istituzione dell'addizionale comunale IRPEF. Approvazione Regolamento e approvazione dell'aliquota per l'anno 2016";
2. Deliberazione n. 28 del 09/02/2016, avente ad oggetto: "Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario. Rideterminazione aliquote IMU e TASI in esecuzione dell'art. 251 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii."

Successivamente, a seguito delle dimissioni del Dott. Guida, con D. P. n. 529/Gab del 28/02/2016, è stato nominato, quale Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Barrafranca, il Dott. Antonio Parrinello, rimasto in carica fino alle elezioni del 5 giugno 2016, allorché si sono regolarmente svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Barrafranca.

Si ribadisce che tutti gli atti adottati dall'Amministrazione sono stati trasmessi agli Organi competenti ed, eventualmente, deputati ad *"attribuire le relative responsabilità amministrativo-contabili"*.

Si precisa che il Commissario Straordinario, insediatosi in data 23/12/2015, ha dichiarato il dissesto con Deliberazione n. 3 del 19/01/2016, superando il termine previsto dall'art. 259 c. 1 bis del TUEL, ovvero *"nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo"*. Per quanto sopra, obbligatoriamente, questo Ente deve presentare *"per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio"*, ovvero entro il 2015, non rientrando nella tipologia di Comune, per numero di abitanti, di cui al comma 2 del medesimo art. del TUEL.

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 50 del 24/04/2017, l'art. 36 modifica l'art. 259, comma 1-ter, del D.Lgs. 267/2000 dando la possibilità agli enti locali, e quindi anche al nostro Ente, di riequilibrare in 5 anni.

E' certo che se determinate scelte (aumento delle entrate) fossero state fatte nei tempi opportuni, oggi, l'Ente non sarebbe obbligato ad approvare la retroattività dell'aumento delle aliquote.

Per chiarezza, comunque, si precisa che, da un'attenta ricognizione della corrispondenza del periodo indicato e richiamate nell'interrogazione che, ad ogni buon fine si allega, si evince che nessuna proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di dichiarazione del dissesto finanziario è stata predisposta dagli uffici competenti.



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

Di seguito, vengono indicate le criticità più rilevanti, rappresentate nelle relazioni dell'Organo di Revisione e nelle Deliberazioni della Corte dei Conti.

Anticipazione di tesoreria

Per poter far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili in situazioni di carenza temporanea di disponibilità liquide, l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, rimasta il più delle volte inestinta.

Nel 2005, accede per la prima volta, con Deliberazione di G. C. n. 138/2005. Nel corso degli anni, il ricorso all'anticipazione è divenuto costante, come si evidenzia nel seguente prospetto:

Anno 2008	€ 1.123.110,94
Anno 2009	€ 3.158.821,50
Anno 2010	€ 7.297.149,88
Anno 2011	€ 7.126.071,27
Anno 2012	€ 6.219.531,07
Anno 2013	€ 8.629.350,40 di cui € 1.764.010,86 D.L.35/2013
Anno 2014	€ 3.224.088,22 di cui € 2.436.956,01 D.L.35/2013
Anno 2015	€ 4.516.764,37
Anno 2016	€ 8.347.345,42

Patto di stabilità interno.

L'Ente, per la prima volta, non ha rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007, con una differenza tra saldo finanziario e obiettivo annuale pari ad € - 728.000,00 dovuto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.

Nell'anno 2012, non viene rispettato il Patto di stabilità interno, con una differenza tra saldo finanziario e obiettivo annuale finale pari ad € - 1.730.626,58 (cfr. deliberazione Corte dei Conti n. 186/2013/PRSP).

Nell'anno 2013, non viene rispettato il Patto di Stabilità interno, con una differenza tra saldo finanziario e obiettivo annuale finale pari ad € - 495.000,00.

Con lo sfioramento del Patto di stabilità, l'Ente, sin dal 2012, ha subito le sanzioni per il mancato rispetto del patto e, precisamente:

- la riduzione dei trasferimenti erariali dovuti agli enti locali in misura pari allo scostamento tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;
- il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto;
- la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

Lo sfioramento del patto di stabilità dimostrava che i pagamenti effettuati erano superiori rispetto alle entrate e ciò costituiva un vero e proprio avvertimento o campanello d'allarme che avrebbe dovuto indurre l'Ente a porre in essere gli accorgimenti necessari più volte suggeriti dalla Corte dei Conti, a partire dalla deliberazione n. 62 del 17/07/2009 sul rendiconto dell'anno 2007 e nelle successive deliberazioni. In maniera ancor più incisiva, nella deliberazione n. 186 del 23/05/2013, la Corte dei Conti si esprimeva, relativamente al Conto di



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

bilancio anno 2011 e al bilancio di previsione anno 2012, affermando che *l'Ente ha impiegato per l'ordinario funzionamento risorse maggiori di quelle accertate per detta finalità, ricorrendo a entrate in conto capitale, entrate straordinarie e all'avanzo di amministrazione per coprire le spese correnti.*

Le uniche misure correttive adottate dal Consiglio Comunale dell'Ente, con propria deliberazione n. 14 del 14/2/2014, sono le seguenti:

3. ridurre al minimo previsto dalla legge l'indennità spettante ai Capi Settore (risparmio annuo € 15.000,00);
4. ridurre del 30% il compenso spettante al Collegio dei Revisori dei Conti (risparmio annuo € 7.800,00).

Residui attivi e passivi.

E' notorio che la gestione dei residui ha riflessi finanziari assai delicati nella struttura dell'Ente e rappresenta un'entità non trascurabile del bilancio complessivo.

La grave crisi finanziaria si evince dall'ammontare dei residui attivi e passivi desumibili dai rendiconti di bilancio approvati.

Per l'anno 2013 i residui attivi di parte corrente ammontano ad € 7.264.637,44.

E' palese che l'importo relativo ai residui attivi fa emergere l'inadeguata capacità di riscossione da parte dell'Ente e pertanto necessita una più incisiva attività di riscossione e, senza dubbio, una ricognizione straordinaria dei residui per eliminare quelli di dubbia esigibilità.

L'importo relativo ai residui passivi fa emergere la drammatica situazione debitoria dell'Ente.

Di seguito si elencano gli importi dei residui passivi desunti dai rendiconti dal 2008 al 2013, con evidente crescendo della situazione debitoria dell'Ente.

Anno 2008 residui passivi parte corrente € 1.421.941,59 di cui € 608.071,11 gestione dei residui
Anno 2009 residui passivi parte corrente € 1.812.366,52 di cui € 688.050,48 gestione dei residui
Anno 2010 residui passivi parte corrente € 3.268.652,83 di cui € 909.884,15 gestione dei residui
Anno 2011 residui passivi parte corrente € 3.765.589,94 di cui € 1.522.657,79 gestione dei residui
Anno 2012 residui passivi parte corrente € 5.023.283,58 di cui € 1.798.032,45 gestione dei residui
Anno 2013 residui passivi parte corrente € 5.148.421,69 di cui € 2.095.105,80 gestione dei residui
Con Deliberazione di G. C. n. 15 del 21/2/2017, si è proceduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D Igs n. 118/ 2011, con saldo negativo di € - 1.576.667,10.

Trasferimenti da parte dello Stato e della Regione Sicilia.

Il graduale decremento dei trasferimenti erariali è sintetizzato nella tabella sottostante

2012	€ 3.607.776,32
2013	€ 3.207.251,67
2014	€ 2.530.130,55
2015	€ 2.293.675,65
2016	€ 2.111.220,95



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

Il non prevedere negli appositi capitoli di bilancio somme certe per obblighi contrattuali (Enel Sole, Sicilia acque, Enel Energia ecc.) e spese prevedibili e imposte dalla legge (Ricovero minori, disabili e portatori di handicap) ha fatto aggravare maggiormente la situazione debitoria dell'Ente fino a condurre alla dichiarazione di dissesto.

Le somme non previste in bilancio a copertura degli obblighi di legge o contrattuali sono divenuti ulteriori debiti fuori bilancio che si sono aggiunti a quelli già esistenti.

Per chiarezza, si allega la nota Prot. n. 19 del 19/04/2017, con la quale l'OSL comunica l'ammontare della massa passiva al 31/12/2013, definita a seguito delle istanze proposte dai creditori.

In sintesi, si può affermare che **il continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria**, le ingenti somme pagate per i **debiti fuori bilancio** accertati e per quelli che ancora dovevano essere riconosciuti, gli **sforamenti del patto di stabilità**, la rilevante gestione dei residui attivi che fa emergere **l'incapacità dell'Ente di riscuotere**, quella dei residui passivi che evidenzia **l'incessante incremento della spesa corrente** per l'energia elettrica (convenzione della durata di 25 anni con Enel Sole, giusta delibera di G.M. n. 223 del 18/12/2001), per l'acquedotto - Sicilia Acque, per i crescenti ricoveri per minori e disabili, per l'Ato EnnaEuno, **il diminuire dei trasferimenti statali e regionali**, **l'aver mantenuto al minimo di legge le entrate proprie** sono le cause effettive che hanno determinato il progressivo indebitamento e hanno reso l'Ente strutturalmente deficitario, fino a condurlo all'attuale stato di dissesto finanziario.

IL CAPO DEL I SETTORE
Dott. ssa G. Crescimanna



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Anna Giunta



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

Ufficio del Sindaco

Prot. Gab. n. 1872
del 26/07/14

Li, 26/07/14

Oggetto: risposta ad interrogazione sulla procedura operativa attuata per il rilevamento delle infrazioni al C.d.S. tramite l'utilizzo di dispositivi o apparecchiature elettroniche nel tratto di strada rettilineo in C/da Sitica (ex SP12).


In riferimento all'interrogazione in oggetto si allega relazione del comandante dei P.M. che chiarisce gli aspetti organizzativi, gestionali e normativi dei dispositivi per la rilevazione delle infrazioni al C.d.S.

IL SINDACO
Prof. ~~Foto~~ Arnaldo Ettore Accardi



COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

Protocollo n° 0006529 del 16/06/2017



Al Sindaco
Prof. Fabio Accardi

All'Assessore al ramo

al Presidente del Consiglio
Dr. Giovanni Di Dio

BARRAFRANCA, 16.06.2017

Oggetto: Interrogazione sulla procedura operativa attuata per il rilevamento delle infrazioni al C.d.S tramite l'utilizzo di dispositivi o apparecchiature elettroniche nel tratto di strada rettilineo in c/da Sitica (Ex S.P. 12).

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO CHE

- la regola generale vuole che, **in città**, tutte le violazioni del codice della strada, ivi compreso l'eccesso di velocità, debbano essere **contestate immediatamente** all'automobilista;
- nelle **strade a scorrimento** che attraversano le città, dove sia l'inseguimento del trasgressore che il suo arresto repentino potrebbe essere pericoloso, non è necessario fermare l'automobilista nell'immediatezza. In tali casi la contestazione può essere **differita** a condizione che:

- si tratti di strade urbane di scorrimento che, secondo la definizione del codice della strada, sono quelle strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, **entrambe** con immissioni ed uscite concentrate;
 - ci sia un decreto del Prefetto che individui la strada urbana di scorrimento su cui è possibile installare l'autovelox. La strada deve però avere i requisiti di cui al punto precedente;
- anche la Suprema Corte con ordinanza n. 5532/17 del 6.03.2017, ha statuito che le multe con

autovelox possono essere elevate usando tale strumento elettronico solo nelle strade urbane a scorrimento, secondo la definizione contenuta all'art. 2 del codice della strada;

- il Garante della Privacy con provvedimento dell'8 Aprile 2010, pubblicato sulla G.U. n. 99, del 29.4.2010, ha stabilito l'obbligo di rendere noto agli utenti della strada la circostanza di utilizzo di impianti elettronici di rilevamento delle infrazioni, esentando da tale informativa, solo i casi che sono già noti agli interessati per effetto degli avvisi di cui alla disciplina di settore in tema di circolazione (Zona a traffico limitato);

- l'obbligo di fornire tale informativa deve ritenersi soddisfatto anche quando il titolare del trattamento, pur mancando una previsione normativa che obblighi specificamente a segnalare la previsione automatica, lo renda noto comunque, utilizzando avvisi analoghi a quelli previsti nel codice della strada;

CONSIDERATO CHE

- questo gruppo consiliare ha appreso da numerosi cittadini che nei mesi di Marzo e Aprile sono state loro contestate violazioni del codice della strada:

- ex art. 142 del codice della strada (superamento del limite di velocità), mediante contestazione differita ai sensi dell'art. 201 della medesima normativa, sebbene il tratto di strada in questione non presenti i requisiti previsti dal codice della strada per le strade urbane a scorrimento;
- ex art. 80 e 193 del codice della strada (revisione, obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile), in assenza di segnalazioni degli strumenti di rilevazione;

- considerato che l'applicazione di procedure non corrette potrebbe comportare un aumento del contenzioso dell'Ente, con probabilità di soccombenza e condanna alle spese legali;


INTERROGANO

il sig. Sindaco e l'Assessore al ramo affinché riferiscano in Consiglio Comunale:

- sulle procedure utilizzate dal Comando di Polizia Municipale per il rilevamento delle superiori infrazioni.


Si chiede risposta scritta e orale. Attesa l'importanza della stessa, si chiede altresì, che la presente interrogazione sia inserita all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

I Consiglieri Comunali Interroganti


KATIA BAREGGIO
ALICE CRAPANZANO
ALESSANDRO TAMBE'



 **COMUNE DI BARRAFRANCA**
Provincia di Enna
Protocollo n° 0006529 del 16/06/2017



Al Sindaco
Prof. Fabio Accardi

All'Assessore al ramo

al Presidente del Consiglio
Dr. Giovanni Di Dio

BARRAFRANCA, 16.06.2017

Oggetto: Interrogazione sulla procedura operativa attuata per il rilevamento delle infrazioni al C.d.S tramite l'utilizzo di dispositivi o apparecchiature elettroniche nel tratto di strada rettilineo in c/da Sitica (Ex S.P. 12).

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PREMESSO CHE

- la regola generale vuole che, **in città**, tutte le violazioni del codice della strada, ivi compreso l'eccesso di velocità, debbano essere **contestate immediatamente** all'automobilista;
- nelle **strade a scorrimento** che attraversano le città, dove sia l'inseguimento del trasgressore che il suo arresto repentino potrebbe essere pericoloso, non è necessario fermare l'automobilista nell'immediatezza. In tali casi la contestazione può essere **differita** a condizione che:
 - si tratti di strade urbane di scorrimento che, secondo la definizione del codice della strada, sono quelle strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate;
 - ci sia un decreto del Prefetto che individui la strada urbana di scorrimento su cui è possibile installare l'autovelox. La strada deve però avere i requisiti di cui al punto precedente;
- anche la Suprema Corte con ordinanza n. 5532/17 del 6.03.2017, ha statuito che le multe con

autovelox possono essere elevate usando tale strumento elettronico solo nelle strade urbane a scorrimento, secondo la definizione contenuta all'art. 2 del codice della strada;

- il Garante della Privacy con provvedimento dell'8 Aprile 2010, pubblicato sulla G.U. n. 99, del 29.4.2010, ha stabilito l'obbligo di rendere noto agli utenti della strada la circostanza di utilizzo di impianti elettronici di rilevamento delle infrazioni, esentando da tale informativa, solo i casi che sono già noti agli interessati per effetto degli avvisi di cui alla disciplina di settore in tema di circolazione (Zona a traffico limitato);

- l'obbligo di fornire tale informativa deve ritenersi soddisfatto anche quando il titolare del trattamento, pur mancando una previsione normativa che obblighi specificamente a segnalare la previsione automatica, lo renda noto comunque, utilizzando avvisi analoghi a quelli previsti nel codice della strada;

CONSIDERATO CHE

- questo gruppo consiliare ha appreso da numerosi cittadini che nei mesi di Marzo e Aprile sono state loro contestate violazioni del codice della strada:

- ex art. 142 del codice della strada (superamento del limite di velocità), mediante contestazione differita ai sensi dell'art. 201 della medesima normativa, sebbene il tratto di strada in questione non presenti i requisiti previsti dal codice della strada per le strade urbane a scorrimento;
- ex art. 80 e 193 del codice della strada (revisione, obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile), in assenza di segnalazioni degli strumenti di rilevazione;

- considerato che l'applicazione di procedure non corrette potrebbe comportare un aumento del contenzioso dell'Ente, con probabilità di soccombenza e condanna alle spese legali;


INTERROGANO

il sig. Sindaco e l'Assessore al ramo affinché riferiscano in Consiglio Comunale:

- sulle procedure utilizzate dal Comando di Polizia Municipale per il rilevamento delle superiori infrazioni.

Si chiede risposta scritta e orale. Attesa l'importanza della stessa, si chiede altresì, che la presente interrogazione sia inserita all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

I Consiglieri Comunali Interroganti


Katia Baccio (KATIA BACCIO)
Alice Crapanzani (ALICE CRAPANZANI)
Alessandro Tambi (ALESSANDRO TAMBÌ)



Comune di Barrafranca
Libero Consorzio Comunale di Enna

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
Viale Signore Ritrovato, C.A.P. 94012 – Tel./Fax – 0934/465391

Prot. n.

Barrafranca, 26/07/2017

Al Sig. Sindaco
nonché Ass. alla P.M.
Prof. Fabio Accardi

SEDE

Oggetto: Risposta interrogazione sulla procedura operativa attuata per il rilevamento delle infrazioni al C:d.S. tramite l'utilizzo di dispositivi o apparecchiature elettroniche nel tratto di strada rettilineo in C/da Sitica (ex SP12).

Il Sottoscritto Comandante della P.M Dott/ssa Maria Costa, a seguito di vostra richiesta verbale, con la presente relaziona sulla procedura di cui in oggetto, premettendo che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 12/10/2016 ha ricevuto l'atto d'indirizzo avente per oggetto: ***“La prevenzione dell'infortunistica e la sicurezza stradale, la tutela della salute e dell'incolumità delle persone, il corretto uso di apparecchi elettronici in dotazione al Comando della Polizia Municipale e le forme di contrasto ai comportamenti antidecorosi ed in aperta violazione delle norme del Codice della strada e della Legislazione speciale”***;

– Considerato altresì che in atto il Comando di P.M è composto da un ridotto numero di agenti di Polizia Municipale: oltre al Sottoscritto, n. 04 agenti di ruolo a tempo indeterminato e n. 12 agenti part-time a 22 ore settimanali, di cui n. 04 unità di personale 2 full- time e 2 part -time fruiscono dei permessi ex Legge 104/1992, con conseguente riduzione dell'orario lavorativo. Si rileva che nessuna integrazione oraria può essere assegnata per effetto del dissesto finanziario del Comune dichiarato con delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016, e tale organico non è sufficiente a garantire il controllo capillare del territorio barrese, abbastanza vasto e foriero di problematiche;

– Ritenuto che si è reso necessario intensificare i controlli di Polizia Stradale, al fine di garantire una maggiore sicurezza, prevenendo condotte indisciplinate da parte di alcuni automobilisti, nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, buon andamento, equilibrio, imparzialità e sulla tutela della comunità sotto ogni profilo;

– In considerazione di quanto ciò premesso, si stanno utilizzando due strumenti per la rilevazione delle infrazioni relativamente **agli artt. 80, 193 e 142 del C. d. S.** Lo strumento ID targhe ossia un taccuino elettronico (occhi del vigile posti su strada) che legge ed incamera le targhe dei veicoli circolanti nel tratto di strada dove viene posto sotto l'assiduo e diretto controllo degli

operatori della P.M. Le targhe fotografate vengono controllate (non si ha risultato in tempo reale) e successivamente incrociate con i terminali della motorizzazione al fine di rilevare la mancata copertura assicurativa (art. 193 c.2) e la mancata revisione (art. 80 c. 14), **senza necessaria segnalazione oltre quella esistente.** Per quanto riguarda la rilevazione dell'art. 142 del C.d.S. viene utilizzato uno strumento misuratore di velocità Velomatic 512 D, rilevatore n. 5713- Cpu 5723 regolarmente tarato, omologato e collaudato in data 28/11/2016 dal centro di taratura Lat n. 105 dell'Università degli Studi di Cassino. Tale strumento non è un puntatore laser che capta la velocità ancor prima che il veicolo transiti davanti lo strumento, ma successivamente al passaggio del veicolo davanti lo strumento regolarmente presidiato dagli operatori della P.M., non necessitando di alcun Decreto Prefettizio(obbligatorio fuori dal perimetro urbano e per autovelox a postazione fissa), la nostra postazione è mobile.

– Pertanto tale strumento rientra nell'art. 201 c. 1 - bis lett. e) del Cd.S che testualmente recita “ **1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:**

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nelle loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentati;”

– Inoltre sempre lo stesso art. 1- bis alla lett. g) -bis che recita: “ **accertamento delle violazioni di cui agli artt. 80,14,143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento”.**

– Inoltre l'art. 384 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992,n. 495-Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Casi di impossibilità della contestazione immediata (art. 201 C.s) lett. e) “ **accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;**

– Inoltre la circolare del Ministro dell'Interno n. 300/A/6822/16/127/9 del 05/10/2016 rafforza ancora l'art. 201 C.d.s c. e -bis, lettera g) -bis e consente all'organo di polizia di completare l'accertamento della violazione in un momento successivo al rilevamento effettuato su strada, seppur con l'aiuto dell'apposito dispositivo (taccuino elettronico). Infatti l'art. 180 c. 8 diventa parte integrante della procedura su citata.

– **Se ne conclude che ogni verbale va contestato immediatamente se possibile, qualora si è impossibilitati alla contestazione del verbale, si deve specificare chiaramente la motivazione della mancata contestazione.**

– Inoltre è bene ricordare che non è necessaria la contestazione immediata (*vedi Cassazione n. 9308/2007* “ **L'eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti. L'utilizzazione da apparecchiature diverse, quali l'”autovelox”, invece, “rientra di per sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l'attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, né sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale, come quelle relative al numero delle pattuglie operanti”**).

– In ultimo la Corte di Cassazione, sez. VI civile, 5 dicembre 2016 n. 24/51 ribadisce che: “ **La contestazione immediata costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio”.**

L'informazione agli utenti della strada è ben visibile con cartellonistica adeguata posta a monte e a valle dal punto dove viene posizionata la postazione di servizio, corredata anche dal segnale di limite di velocità e divieto di sorpasso.

Tutto quanto premesso e specificato nei dettagli, anche se né obbligatorio né necessario, è stato debitamente relazionato a Sua Eccellenza il Prefetto.

Per quanto riguarda l'ipotetico contenzioso con l'Ente per eventuali ricorsi e condanne alle spese legali, si rende noto che i pochissimi ricorsi(3 al Giudice di Pace e altri 3 a Sua Eccellenza il Prefetto) sono ancora in itinere, visto l'esiguo numero non fanno testo (accettabile fino al 10% sul numero dei verbali elevati)..

Nel rimanere a completa disposizione si porgono **Distinti saluti.**

IL COMANDANTE DI P.M.

Dott.ssa Maria Costa